ORIGINALE

N. 7
**del 24/05/2022**
registro delibere

# COMUNE DI CURTI

**PROVINCIA DI CASERTA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Adunanza straordinaria – Seduta pubblica.**

**OGGETTO: Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **MAGGIO**, alle ore **19,01**, convocato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, che convenzionalmente si è svolta presso la sede istituzionale del Comune in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

Sono presenti:

| | PRES. | ASS. | | PRES. | ASS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Raiano | X | | Lucia Ienco | X | |
| Leopoldo Di Marzio | X | | Domenico Massaro | X | |
| Jolanda Maile | | X | Silvestro Nacca | X | |
| Michele Asciore | X | | Maria Iannitti | X | |
| Alfonso Piscitelli | X | | Matrona Morrone | | X |
| Carolina Russo | X | | Gennaro Iodice | X | |
| Emilio Pasquale Iodice | X | | | | |

Presenti: 11 Assenti: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale Dott.ssa Chiara Migliore, che cura la verbalizzazione della riunione (art.97 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267). Il Presidente, Ing. Alfonso Piscitelli, constata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista e Richiamata** la proposta di deliberazione che, corredata dal relativo parere favorevole di natura tecnica reso dal Responsabile del Servizio Competente, si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

**Ascoltato** il breve dibattito che ne è scaturito e che si riporta in forma riassuntiva.

**Il Presidente del Consiglio** pone in discussione il punto n. 6 all'ordine del giorno e cede la parola **al Sindaco** che relaziona sul punto all'ordine del giorno evidenziando la necessità di adeguare le aliquote alla normativa statale adeguando i relativi scaglioni.

**Ultimato** il dibattito come sopra descritto, atteso che non sono state sollevate osservazioni al riguardo, **il Presidente del Consiglio** dispone la rituale votazione in merito all'approvazione da parte del Consiglio Comunale della proposta di deliberazione in oggetto; votazione che, effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano decreta il seguente esito:

Presenti 11

Favorevoli 11

Astenuti 0

Contrari 0

Per effetto della votazione sopra risultata IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare le risultanze della votazione e dei conseguenti effetti, unitamente alla proposta di deliberazione in oggetto che risulta allegata al presente verbale, costituendone parte integrante e sostanziale.

Successivamente, stante l'urgenza a provvedere, con votazione effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano che decreta il seguente esito:

Presenti 11

Favorevoli 11

Astenuti 0

Contrari 0

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.lgs n.267/2000.

Il Presidente del Consiglio dichiara sciolta la seduta alle ore 19:37

L'Assessore con delega al bilancio sottopone al Consiglio Comunale l'adozione del presente provvedimento avente ad oggetto: **"Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.PE.F"**

---

**Visto** il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante:

*«Istituzione di una addizionale comunale all'irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191"*

e, in particolare l'art. 1, comma 3, che testualmente recita:

*«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico (15). La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;*

**Visto** l'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) che testualmente recita:

*«143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma».*

**Visto** il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo» che all'art. 1, comma 11, testualmente recita:

*«11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo»;*

**Visto e richiamato** il "Regolamento Concernente l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF" Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°12 del 11/09/2012;

**Visti:**

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo cui *"entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche."*

**Considerato che:**

- con Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2022;
- con legge 15/2022 il termine di approvazione del Bilancio 2022/2024 è stato ulteriormente differito al 31/05/2022;

**Visto** l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;

**Visto** lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla giunta comunale;

**Visto** l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

***«Art. 7 - Regolamenti.***

*1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»*

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

**Visto** lo statuto comunale;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi nelle forme di legge ai sensi e per gli effetti dell'art 49 del D.lgs 267/2000;

**Acquisito** il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria - Verbale n° 13 del 16/05/2022Registrato al protocollo informatico dell'Ente al n. 7317 del 16/05/2022 espresso ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, del decreto legislativo n. 267/2000;

**propone di D E L I B E R ARE**

1) di approvare le premesse a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il **«Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.PE.F.»**che consta di n. 7 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.
3) dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei princìpi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.
5) di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'Assessore con Delega al Bilancio
dott.ssa Jolanda Maile

Jolanda Maile

# COMUNE DI CURTI

## 81040 PROVINCIA DI CASERTA

*SERVIZIO FINANZIARIO – RAGIONERIA - FISCALITA' LOCALE - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE - SUAP*

**OGGETTO: "Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.PE.F"**

Parere in ordine alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Lì 11/05/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Concetta Iavarazzo

COMUNE DI CURTI PROVINCIA DI CASERTA

UFFICIO RAGIONERIA

Parere regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

Li 11/05/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Concetta Iavarazzo

COMUNE DI CURTI PROVINCIA DI CASERTA

Via Piave n. 90 Tel. 0823/842852– 842648 – Fax 0823/799440 – protocollo@pec.comune.curti.ce.it

# COMUNE DI CURTI

# PROVINCIA DI CASERTA

## Via Piave, 90

## 81040 – Curti

## C.F.: 80005190618

Protocollo Arrivo N. 7317/2022 del 16-05-2022
Doc. Principale - Class. 4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

**VERBALE dell'Organo Di Revisione Economica-Finanziaria**

**N° 13 DEL 16/05/2022**

**OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F"**

Il sottoscritto revisore unico dei conti del Comune di Curti (CE), dott. Armando SAGLIOCCO nominato, per il triennio 2021/2024 con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 21/10/2021.

Vista la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto:

**"Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F"**, pervenuta a mezzo posta elettronica in data 13/05/2022;

**Visto** l'articolo 52, comma 1, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

**Visto e richiamato** il "Regolamento Concernente l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF" Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°12 del 11/09/2012;

**Visti:**

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo cui *"entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche."*

**Visto lo schema di "Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F"**, redatto in conformità alla normativa vigente;
**Verificato che le aliquote di compartecipazione rientrano nel limite massimo dello 0,8% previsto dalla normativa vigente;**

**Verificato che** l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000

**Richiamato l'art. 239 del TUEL -**

In particolare, il comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertita. in Legge n. 213/2012) e ritenuto di provvedere in perito

**Esprime Parere Favorevole**

sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto **"Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F" e sullo schema di Regolamento allegato alla stessa a formarne parte integrante e sostanziale.**

Il Revisore Unico Dei Conti

dott. Armando SAGLIOCCO

ARMANDO
SAGLIOCCO
16.05.2022
10:19:11
GMT+00:00

Protocollo Arrivo N. 7317/2022 del 16-05-2022
Doc. Principale - Class. 4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Comune di Curti
Provincia di Caserta

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F

## INDICE


| Art. | RUBRICA | Art. | RUBRICA |
|---|---|---|---|
| 1 | Oggetto del regolamento. | 5 | Rinvio dinamico. |
| 2 | Determinazione dell'aliquota. | 6 | Rinvio ad altre disposizioni. |
| 3 | Esenzione. | 7 | Entrata in vigore. |
| 4 | Disciplina della riscossione. | | |


**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n._____ del _____**

## Art. 1
## Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e dell'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche vista l'articolazione introdotta per l'imposta sul reddito delle persone fisiche della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

## Art. 2
## Determinazione dell'aliquota

1.Con il presente regolamento adottato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il comune di CURTI, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, determina i seguenti limiti massimi della misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in relazione agli scaglioni di reddito fissati dalla legislazione statale, e precisamente.

| Scaglione | Fascia di reddito | Aliquota massima |
|---|---|---|
| 1 | da 0 a 15.000 euro | 0,6 |
| 2 | da 15.001 a 28.000 euro | 0,75 |
| 3 | da 28.001 a 50.000 euro | 0,77 |
| 4 | oltre 50.000 euro | 0,8 |

2. La giunta, per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e dell'48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, delibera le aliquote entro i limiti massimi di cui al precedente comma. In mancanza di tale deliberazione si applica l'aliquota vigente l'anno precedente.

## Art. 3
## Esenzione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, non sono previste esenzioni.

## Art. 4
## Disciplina della riscossione

1. Il versamento diretto al comune viene effettuato con le modalità previste dal D.M. 5 ottobre 2007 (in G.U. 23 ottobre 2007, n. 247).

## Art. 5
## Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

## Art. 6
## Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

## Art. 7
## Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2022 e unitamente alla deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021).

**ORIGINALE**

| IL PRESIDENTE | IL SEGRETARIO COMUNALE |
|---|---|
| Ing. Alfonso Piscitelli | Dott.ssa Chiara Migliore |

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

CURTI Lì 31 MAG. 2022

IL MESSO COMUNALE
*Ristullo Paolo*

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/05/2022

☒ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.Leg.vo 267/2000)

☐ in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 D.Leg.vo 267/2000).

CURTI Lì 31 MAG. 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Chiara Migliore